



Allegato 1 al Contratto prot. n.

Condizioni contrattuali EUR S.p.A.

Art. 1

Modalità di pagamento e fatturazione

L'importo contrattuale verrà corrisposto solo dopo l'accertamento della/e prestazione/i richieste dal Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto, attestata tramite il codice BAM e previa presentazione di regolare fattura da parte della Contraente. La/e fattura/e, dovranno essere emesse secondo la tempistica prevista nel Capitolato speciale di Appalto, e dovranno riportare il **numero di BAM**, che verrà rilasciato entro il termine di 30 (trenta) giorni dal Direttore dell'Esecuzione, oltre al **codice CIG** inserito nel contratto.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.17 *ter* del D.P.R. n.633/1972, quale modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n.96, le fatture emesse nei confronti di EUR S.p.A. dovranno essere assoggettate alla disciplina del c.d. "*split payment*" e dovranno, pertanto, recare la dicitura "scissione dei pagamenti" o *split payment*, in assenza della quale verranno respinte.

In ottemperanza alla citata previsione normativa, EUR corrisponderà al contraente il solo imponibile contrattualmente pattuito al netto dell'I.V.A. (evidenziata in fattura), che verrà trattenuta da EUR e versata direttamente all'Erario.

Con riferimento alla Legge di Bilancio 2018 che, con decorrenza 1 gennaio 2019, ha previsto l'obbligo di fatturazione elettronica anche tra soggetti privati attraverso il Sistema di Interscambio, EUR S.p.A. ha previsto l'utilizzo del Codice Destinatario "**n. V0T6GMI**" per la ricezione della fattura elettronica.

Al riguardo precisiamo che, in relazione al presente contratto, il tracciato XML delle fatture emesse dalla Contraente, dovrà necessariamente prevedere, oltre agli elementi normativamente obbligatori, la compilazione dei seguenti riferimenti:

1. Blocco 2.1.2 - dovrà riportare i dati identificativi del Contratto, il CIG, *ove previsto*;
2. Blocco 2.1.5. - dovrà riportare il codice/ci BAM;
3. Blocco 2.1.7 - dovrà riportare i SAL, *ove previsti*.

L'assenza di valorizzazione dei suddetti dati, già ad oggi obbligatori contrattualmente, comporterà l'irricevibilità della fattura.

Qualora la Contraente non sia obbligata alle modalità di fatturazione di cui al paragrafo precedente, dovrà inviare la fattura al seguente indirizzo *pec*: ***amministrazione.eurspa@pec.it***.

EUR SpA

Largo Virgilio Testa 23, 00144 Roma
T +39 06 54 251 F +39 06 54 25 22 77
eurspa.it

Codice Fiscale 80045870583
Partita Iva 02117131009
Capitale Sociale €645.248.000 i.v.



Le fatture verranno pagate a 30 (trenta) giorni fine mese data fattura mediante bonifico bancario alle coordinate comunicate dalla Contraente.

La Contraente si assume espressamente l'obbligo, a pena di nullità assoluta del presente contratto, di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010.

Il corrispettivo sopra indicato dovrà intendersi remunerativo di tutti gli oneri connessi all'espletamento delle attività contrattuali nonché compensativo di ogni attività di collaborazione prestata.

Art. 2

Clausole risolutive espresse

EUR S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 C.C., con l'applicazione di una penale pari al 10 % dell'importo residuo del corrispettivo (residuo che verrà calcolato decurtando dal corrispettivo complessivo il valore delle prestazioni già eseguite determinato in buona fede dal Direttore dell'Esecuzione, secondo quanto attestato dalla documentazione, che la Contraente è onerata di presentare alla Società), fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico della Contraente, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'affidatario;
- violazione delle norme del Codice Etico e del Modello n.231/01 di EUR S.p.A.;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e in materia di sicurezza;
- violazione delle clausole del Patto di Integrità;
- applicazione a carico dell'affidatario di una misura di prevenzione dei reati di tipo mafioso;
- l'impiego, presso la Contraente di cittadini stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;
- mancato rispetto dei requisiti di cui all'art.80 D.Lgs. n.50/2016 per eventi sopravvenuti;
- violazione delle regole della concorrenza, ivi incluso nel caso in cui la violazione sia stata commessa nell'ambito della o abbia avuto effetto sulla procedura di affidamento di cui in premesse;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia retributiva, previdenziale ed assicurativa.

Ai sensi dell'art.3, comma 8, legge n.136/2010, il contratto sarà risolto di diritto qualora la Contraente esegua le transazioni ad esso relative senza avvalersi di banche o della società Poste



Italiane S.p.A..

Art. 3

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto

L'Ing. Maurizio Bonifazi è il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Art. 4

Obblighi ed oneri a carico della Contraente

La Contraente è tenuta in via generale all'esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali secondo quanto previsto nel Contratto sottoscritto, nel presente Allegato contrattuale (Allegato 1), nel Capitolato Speciale, nei documenti previsti in gara e nell'offerta della Contraente.

La Contraente è altresì tenuta ad osservare tutte le indicazioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del contratto ovvero da un suo incaricato. La Contraente inoltre assume ogni responsabilità per gli infortuni e i danni arrecati alla Società o a terzi a causa di negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, tenendo sollevata EUR da ogni conseguenza diretta o indiretta.

La Contraente, nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento dei lavori, ha l'obbligo assoluto:

- di applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per le specifiche categorie di dipendenti;
- di pagare gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali;
- della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.

La Contraente è tenuta inoltre a far rispettare l'obbligo, per il personale addetto alle operazioni, di indossare idonei abiti da lavoro e altre dotazioni DPI in conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

La Contraente è tenuta inoltre a rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i..

L'inosservanza di uno degli obblighi previsti dal D.Lgs. n.81/2008, è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio della Società e fa sorgere il diritto per la Società medesima al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

Art.5

Recesso

Le Parti, di comune accordo, convengono che la Società possa, per proprie esigenze e a proprio insindacabile giudizio, recedere in qualunque momento dal contratto, senza che la Contraente



possa avere nulla a pretendere se non il pagamento delle prestazioni effettivamente svolte fino alla data del recesso. In particolare, in caso di recesso, saranno pagate solo le prestazioni eseguite regolarmente fino alla data di ricezione della comunicazione della Società, per un prezzo che le Parti concordano di stabilire in base al valore delle prestazioni già eseguite determinato in buona fede dal Direttore dell'Esecuzione, secondo quanto attestato dalla documentazione, che la Contraente è onerata a presentare alla Società.

La Contraente non potrà pretendere altro compenso o indennizzo, per qualsiasi causa o titolo, ovvero chiedere la revisione del corrispettivo pattuito avendovi espressamente rinunciato con la sottoscrizione del contratto e del presente Allegato (Allegato 1).

Art.6

Risoluzione

La Società si riserva la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento. La risoluzione è dichiarata senza necessità di preavviso e costituzione in mora della controparte, a mezzo lettera raccomandata pec o altro modo equivalente e salva la facoltà della scrivente di promuovere azione per eventuale risarcimento danni.

Art. 7

Garanzia Fideiussoria

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte, la Contraente dovrà consegnare alla Società prima della sottoscrizione del contratto e del presente Allegato (Allegato 1) una garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva in conformità a quanto prescritto dall'art.103 del D.Lgs. n.50/2016. La cauzione deve prevedere espressamente l'obbligo del fideiussore di liquidare le somme richieste dalla Società entro 15 giorni dalla richiesta scritta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore, ai sensi dell'art.1944 c.c. ed alla decadenza di cui all'art.1957 c.c.

Art. 8

Penalità

Ai sensi dell'art.23 comma 2 del Decreto MIT n.49/2018, le Parti riconoscono ed accettano che l'indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla contraente nei casi sospensione del servizio non potrà superare, per tutta la durata del contratto, l'importo massimo pari al 5% (cinque-per cento) dell'importo contrattuale.

Le Parti inoltre, ai sensi dell'art.24 comma 2 del predetto Decreto, riconoscono ed accettano che l'indennizzo che sarà eventualmente dovuto da EUR alla Contraente, per i danni che possano derivare a quest'ultimo in caso fortuito o di forza maggiore, non potrà essere superiore al 5% (cinque-per cento) del suddetto importo contrattuale. Nessun indennizzo sarà tenuto da EUR nei



casi in cui a determinare il danno abbia concorso la colpa della Contraente o delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere.

Per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle attività rispetto ai termini previsti e/o concordati, risultanti da atto scritto, previa contestazione scritta, verrà applicata una penale dell'1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale, calcolata ai sensi dell'art.113-*bis*, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016.

Resta convenuto che sarà considerato ritardo anche il caso nel quale la Contraente presti il servizio in maniera non conforme alle prescrizioni contenute nel presente contratto, e dalle leggi vigenti.

Per l'applicazione delle penali, la Società potrà compensare il credito con quanto dovuto alla Contraente a qualsiasi titolo.

La Contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c..

Ove l'importo complessivo delle penali applicate dovesse superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, l'inadempimento si intenderà non di scarsa importanza *ex art.*1455 c.c. e, pertanto, la Società avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c..

Art. 9

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice etico

La Contraente si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di EUR S.p.A. e le regole comportamentali contenute nel Codice etico della medesima. Tali documenti, dei quali la Contraente dichiara di aver preso piena conoscenza, sono stati predisposti in attuazione del D.Lgs. n.231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e sono consultabili sul *web* istituzionale di EUR S.p.A. - Sezione Amministrazione Trasparenza oppure sono stati consegnati da EUR. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico attribuisce la facoltà ad EUR S.p.A. di risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile, previa comunicazione scritta alla Contraente in merito alla volontà di avvalersi della presente clausola, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale. La Contraente si impegna, altresì, a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del contratto i principi di cui al D.Lgs. n.231/2001 e i contenuti riportati



nel Codice etico.

Ai sensi dell'art. 54 *bis* del D.Lgs. n.165/2001, così come modificato dalla legge n.179/2017, i lavoratori ed i collaboratori dell'impresa contraente, nel caso in cui ravvisino illeciti o irregolarità relativi ad EUR S.p.A., potranno segnalarlo collegandosi al seguente indirizzo *web*:

<http://eurspa.segnalazioni.net/>.

Art.10

Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione e/o all'esecuzione del contratto e del presente Allegato (Allegato 1) sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Il presente Allegato (Allegato 1), sottoscritto da entrambe le Parti, si intende parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

EUR S.p.A.

Per accettazione
La Contraente
